

LIQ. CONTR. 48/2026 R. G.

Sent. n. 96/2026 pubbl. il 05/05/2026

Cron. n. : 2185/2026

Rep. n. 138/2026 del 05/05/2026

di : BUSATO NICOLA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza,
riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Fabio D'Amore	Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 121-1/2026 R.G., promosso da

⇒ **BUSATO NICOLA** (C.F.: BSTNCL74P19L551G)
FACCHIN SILVANA (C.F. FCCSVN46E53L551W)

con l'assistenza dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Vicenza, in persona del Gestore, dott.ssa Moira Cervato;

RICORRENTI

Letto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite di un Organismo di
Composizione della Crisi, in data 15.4.2026, per l'apertura del procedimento di
liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e segg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevato che Busato Nicola svolge attività di lavoro subordinato mentre Facchin Silvana è
pensionata e sono pertanto assoggettabili alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una
valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
debitore;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere
che i ricorrenti si trovino in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché possono essere



ammessi alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione di Busato Nicola l'autovettura targata CX165DB, in quanto necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione (esemplificando crediti retributivi, trattamenti pensionistici), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272, comma 3, CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BUSATO NICOLA** (C.F.: BSTNCL74P19L551G) e **FACCHIN SILVANA** (C.F. FCCSVN46E53L551W)

nomina Giudice Delegato il **dott. Fabio D'Amore**;

nomina Liquidatore la **dott.ssa Moira Cervato**;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);

ordina al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura targata CX165DB, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;

- trascritta nei competenti Registri (in presenza di beni immobili o beni mobili registrati);



Sent. n. 96/2026 pubbl. il 05/05/2026

Cron. n. : 2185/2026

Rep. n. 138/2026 del 05/05/2026

- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR n. 115/2002;

Così deciso in Vicenza, il 23.4.2026

IL GIUDICE EST.

Dott. Fabio D'Amore

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Limitone



